

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto 9 giugno 1995

Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.

VISTI gli articoli 21, comma 2, e 43, comma 6, del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'art. 37, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di approvare con decreto un apposito disciplinare tecnico sulle tipologie degli indumenti che devono essere adoperati da coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti da impiegare per realizzarli;

VISTO l'art. 183 del medesimo regolamento di esecuzione ed attuazione che prevede la emanazione di analoghe specifiche tecniche per i capi di vestiario o dell'uniforme degli agenti preposti alla regolazione del traffico e degli organi di polizia stradale, per renderli visibili a distanza quando operano su strada;

VISTO il parere sul disciplinare tecnico contenente le suddette norme, espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 421 emesso nell'adunanza del 26 gennaio 1994;

CONSIDERATO che il 14 dicembre 1994 è stata completata la procedura di informazione di cui alla direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e pertanto il progetto di norma tecnica può esplicitare la sua validità giuridica;

CONSIDERATO che sono state recepite nel testo le osservazioni formulate sia dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che dalla Commissione della Comunità europea;

CONSIDERATA la necessità di emanare il disciplinare contenente le norme tecniche come sopra richiamate;

DECRETA:

1. E' approvato l'allegato disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.

2. Le norme ivi previste entrano in vigore il 1° Luglio 1995.

3. Fino alla data del 31 dicembre 1995 è consentita la commercializzazione di indumenti e dispositivi autonomi già prodotti al fine di esaurire le scorte esistenti. Dal 1° gennaio 1996 il disciplinare tecnico allegato trova piena applicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

BARATTA

DISCIPLINARE TECNICO SULLE PRESCRIZIONI RELATIVE AD INDUMENTI E DISPOSITIVI AUTONOMI PER RENDERE VISIBILE A DISTANZA IL PERSONALE IMPEGNATO SU STRADA IN CONDIZIONI DI SCARSA VISIBILITÀ.

CAPITOLO 1

1.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare stabilisce le caratteristiche tecniche dei capi di vestiario ovvero dei dispositivi autonomi di visibilità che devono essere indossati da coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere, o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, e dagli agenti preposti ai servizi di polizia stradale per garantirne la visibilità in qualsiasi condizione di luce diurna e di notte, quando sono illuminati dai fari dei veicoli.

CAPITOLO 2

DEFINIZIONI

Limitatamente all'applicazione delle presenti prescrizioni tecniche, valgono le definizioni seguenti:

2.1. CAPI DI VESTIARIO AD ALTA VISIBILITÀ

Capi di vestiario sui quali sono applicati stabilmente inserti in tessuto rifrangente in grado di assicurare la visibilità in qualsiasi condizione di luce sia di giorno che di notte.

2.2. DISPOSITIVI AUTONOMI AD ALTA VISIBILITÀ (da indossare sopra i normali capi di vestiario)

Dispositivi quali bretelle, copriberretti, manicotti, gambali, spallacci, fondine, borselli, corpetti od altri oggetti di buffetteria, confezionati in tutto o in parte con materiale rifrangente ovvero con materiale a funzione mista (fluoro- rifrangente).

2.3. MATERIALI

2.3.1. MATERIALE DI BASE

(per capi di vestiario per il personale addetto ai lavori stradali o che comunque è esposto al traffico nello svolgimento della normale attività lavorativa).

Materiale fluorescente colorato ad elevato valore di cospicuità, ma che non deve necessariamente avere le caratteristiche previste, da questo disciplinare, per il materiale rifrangente.

La fluorescenza è la proprietà che hanno alcune sostanze che, colpite da radiazione ultravioletta o blu, emettono radiazioni che sono quasi sempre di una lunghezza d'onda maggiore di quella delle radiazioni eccitanti. Di giorno, in prossimità dell'alba o del crepuscolo, i colori fluorescenti sono più brillanti dei colori ordinari in quanto, oltre a riflettere parte della luce che essi ricevono; ne emettono dell'altra. In condizioni notturne tale fenomeno si attenua.

Nota: Considerate le diverse utilizzazioni in questo settore, il materiale di base può essere costituito da tessuto a maglia o filato, come pure da materiale rivestito o laminato.

2.3.2. MATERIALE DI BASE

(per gli agenti preposti alla regolazione del traffico).

Materiale di qualsiasi natura e colore previsto dal corpo di appartenenza.

2.3.3. MATERIALE RIFRANGENTE

Materiale con proprietà rifrangente, ma che non deve necessariamente avere le caratteristiche previste da questo disciplinare per il materiale fluorescente.

La rifrangenza e' una proprietà ottica in base alla quale i raggi luminosi sono riflessi verso una direzione prossima a quella da cui provengono; questa proprietà rimane anche per grandi variazioni della direzione dei raggi incidenti.

2.3.4. MATERIALE A FUNZIONE UNICA

Materiale dotato delle caratteristiche proprie dei materiali fluorescenti di base o dei materiali rifrangenti ma non di quelle di entrambi i materiali.

2.3.5. MATERIALE A FUNZIONE MISTA

Materiale che corrisponde sia alle caratteristiche proprie del materiale fluorescente di base che di quello rifrangente.

CAPITOLO 3

MODELLI DI RIFERIMENTO PER CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI STRADALI O COMUNQUE ESPOSTO AL TRAFFICO NELLO SVOLGIMENTO DELLA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA (art. 37 del Regolamento)

I modelli sono rappresentati nell'allegato B al presente disciplinare.

3.1. CLASSIFICAZIONE

3.1.1. I capi di vestiario ed i dispositivi autonomi sono suddivisi in tre classi. Ogni classe dovrà avere una superficie minima di materiale fluorescente di base, di materiale rifrangente ed a funzione mista come riportato nella tabella 1.

3.1.2. Il dispositivo di Classe 1 dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale che esegue interventi di breve durata solo occasionalmente. Tutti coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro abituale attività lavorativa, anche breve, dovranno utilizzare i capi di vestiario di Classe 2 e di Classe 3.

Tabella 1 Superfici minimi di materiale visibile espresse in metri quadri.

	Capo di vestiario		Dispositivo autonomo
	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Materiale fluorescente di base	0,8	0,50	=
Materiale rifrangente	0,2	0,13	=
Materiale a funzione mista	=	=	0,20

3.2. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI MODELLI DI RIFERIMENTO

3.2.1. Per tutti i modelli rappresentati nell'allegato B, fatta eccezione per i corpetti, il materiale fluorescente di base dovrà contornare il torace, le maniche e le gambe dei pantaloni in senso orizzontale.

3.2.2. Le fasce di materiale rifrangente dovranno avere una larghezza non inferiore a 50 mm.

3.2.3. Tute e giacche dovranno avere due fasce orizzontali di materiale rifrangente che contornano il torace a non meno di 50 mm l'una dall'altra. Il bordo inferiore della fascia inferiore non dovrà essere a meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità inferiore della giacca.

Le giacche dovranno preferibilmente avere anche due fasce verticali di materiale rifrangente che uniscono la fascia orizzontale superiore, che contorna il torace, dal davanti al dietro attraverso le spalle. In quest'ultimo caso, le giacche potranno avere una sola fascia orizzontale.

3.2.4. Tute e giacche con maniche lunghe dovranno avere queste ultime contornate da due fasce di materiale rifrangente applicate alla stessa altezza di quelle che contornano il torace.

La fascia superiore deve contornare la manica tra il gomito e la spalla, mentre la fascia inferiore deve essere applicata a non meno di 50 mm e non più di 400 mm dall'estremità inferiore della manica.

3.2.5. Giubbetti e corpetti dovranno avere una o più fasce orizzontali di materiale rifrangente che contornano il torace. Nel caso di due fasce, esse devono essere applicate a non meno di 50 mm una dall'altra. Il bordo inferiore della fascia inferiore, oppure dell'unica fascia, non dovrà essere a meno di 50 mm e non più di 100 mm dal bordo inferiore del giubbotto o del corpetto.

I giubbetti ed i corpetti con una sola fascia orizzontale dovranno avere anche due fasce verticali dello stesso materiale rifrangente che uniscono la fascia orizzontale che contorna il torace dal davanti al didietro attraverso le spalle.

3.2.6. Tute, pantaloni a pettorina e pantaloni dovranno essere bordati sulle gambe con due fasce di materiale rifrangente a non meno di 50 mm l'una dall'altra, in modo che il livello della fascia superiore non sia a più di 350 mm dalle estremità inferiori delle gambe del pantalone e l'estremità inferiore della fascia inferiore non sia a meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità inferiore delle gambe del pantalone.

3.2.7. I pantaloni a pettorina dovranno avere una fascia di materiale rifrangente che contorna il torace.

3.2.8. I corpetti dovranno essere costruiti in modo che, quando indossati, le aperture laterali non siano superiori a 50 mm orizzontalmente.

3.2.9. Cappotti, impermeabili e giacconi dovranno avere due fasce orizzontali di materiale rifrangente, una intorno al torace e l'altra nella parte inferiore dell'indumento a non meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità dello stesso.

Le maniche di questi indumenti dovranno inoltre essere bordate da due fasce di materiale rifrangente a non meno di 50 mm una dall'altra.

La fascia inferiore non dovrà essere a meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità inferiore della manica.

3.2.10. Le bretelle dovranno prevedere una fascia rifrangente che contorna la vita, di larghezza non inferiore a 60 mm, ed altre fasce rifrangenti dal dietro al davanti sino alla vita attraverso entrambe le spalle incrociandosi sul retro.

3.3. TAGLIE

Le taglie dovranno essere in conformità ai requisiti della norma: EN 340 : 1993.

...omissis...

CAPITOLO 5

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE FLUORESCENTE DI BASE DEI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI STRADALI O COMUNQUE ESPOSTO AL TRAFFICO NELLO SVOLGIMENTO DELLA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA.

(art. 37 del Regolamento)

5.1. COLORE

5.1.1. COLORE DEL MATERIALE NUOVO DI BASE

Il colore del materiale di base nuovo dovrà rientrare all'interno di una delle zone delimitate dalle

coordinate tricromatiche riportate nella tabella 2.

Il fattore di luminanza dovrà essere almeno uguale o superiore ai valori minimi indicati nella stessa tabella 2. Il colore dovrà essere misurato, secondo il metodo definito al paragrafo 10.2. Tabella 2: Caratteristiche colorimetriche del materiale di base

...omissis...

5.7. ERGONOMIA

Dovranno essere osservati i requisiti ergonomici definiti al punto 4 della norma EN 343 : 1993.

CAPITOLO 6

USO DEI MATERIALI RIFRANGENTI E DEI MATERIALI A FUNZIONE MISTA 6.1. PERSONALE DI CUI ALL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO

6.1.1. CAPI DI VESTIARIO

I capi di vestiario in tessuto di base fluorescente devono avere inserti fissi in materiale rifrangente di colore grigio argento a luce riflessa bianca.

Il colore grigio argento dovrà rientrare all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate in tabella 4.

6.1.2. DISPOSITIVI AUTONOMI

Devono essere confezionati con materiale a funzione mista di colore rosso, rosso-arancio oppure giallo. Questi colori dovranno rientrare all'interno delle zone delimitate dalle coordinate tricromatiche riportate in tabella 4.

6.2. AGENTI PREPOSTI ALLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO DI CUI ALL'ART. 183 DEL REGOLAMENTO

...omissis...

CAPITOLO 12

ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE 12.1 GENERALITÀ

Ogni capo di vestiario o indumento autonomo deve avere un'etichetta:

- a) direttamente stampata sul capo di vestiario o indumento autonomo oppure stampata su un'etichetta cucita o presa in cucitura allo stesso;
- b) posta in maniera tale da essere ben visibile e leggibile;
- c) durevole almeno per il numero dei cicli di lavaggio dichiarati.

L'etichetta di identificazione deve essere sufficientemente grande al fine di consentire una comprensibilità immediata ed una facile leggibilità.

Nota: Si raccomanda l'adozione di numeri con altezza non inferiore a 2 mm e di pittogrammi non inferiori a 10 mm.

Si raccomanda altresì che i suddetti numeri e pittogrammi siano di colore nero su fondo bianco.

12.2. INFORMAZIONI SPECIFICHE

Ogni etichetta dovrà includere le seguenti informazioni:

- a) nome, marchio o altre sigle di identificazione del produttore o del distributore autorizzato;
- b) designazione del tipo di manufatto, nome commerciale o codice di identificazione;
- c) taglia in conformità alla norma EN 340;
- d1) per i manufatti destinati al personale addetto ai lavori su strada o comunque esposto al traffico nello svolgimento della normale attività lavorativa:
 - il numero del presente disciplinare tecnico o in alternativa il riferimento alla norma EN 471;
 - il numero di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformità CE secondo le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
- d2) per i dispositivi autonomi destinati agli agenti preposti alla regolazione del traffico:
 - il numero del presente disciplinare tecnico;
 - il numero di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformità CE secondo le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
- e) pittogramma e livello di comportamento con l'indicazione della classe del capo di vestiario o del dispositivo, rispondente alla tabella 1, relativo alla classificazione.

CAPITOLO 13

ISTRUZIONI PER L'USO

Ogni capo dovrà essere fornito di istruzioni scritte almeno nella lingua ufficiale dello Stato di

destinazione. Le informazioni dovranno essere chiare. Le istruzioni minime dovranno comprendere:

- a) istruzioni per indossare e svestire il capo di vestiario o il dispositivo in modo corretto;
- b) avvertimenti necessari sull'uso improprio;
- c) limitazioni d'uso (per esempio limiti di temperatura);


- d) istruzioni di immagazzinaggio; come immagazzinare e mantenere il capo di vestiario o il dispositivo;
- e) manutenzione ed istruzioni di lavaggio; come pulire o decontaminare correttamente il capo di vestiario o il dispositivo, con le istruzioni complete di lavaggio ad acqua o a secco e il numero minimo dei cicli di lavaggio senza ridurre il livello di servizio del capo di vestiario o del dispositivo.

Allegato B (1)

MODELLI DI RIFERIMENTO

I modelli di riferimento di seguito riportati sono vincolanti per i capi di vestiario da utilizzare per tutti coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa.

1. Indumenti di sicurezza di classe 3 (esempio di tuta)




Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società di appartenenza, marchi ecc", sia in materiale rifrangente che non, purché la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm^2 .

Allegato B (2)

2. Indumenti di sicurezza di Classe 3 (esempio di giacca)




Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purché la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm^2 .

Nelle figure in alto la striscia inferiore che contorna il torso può essere omessa.

Allegato B (3)


3. Indumenti di sicurezza di Classe 3 (esempio di cappotto o impermeabile)



Nota: E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purché la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm².

Allegato B (4)


4. Indumenti di sicurezza di Classe 3 (esempio di giaccone)



Nota: E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purché la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm².

Allegato B (5)

4. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di giubbotto)




Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purché la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm^2 .

Allegato B (6)

4. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di corpetto)




Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purché la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm².

Allegato B (7)

4. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di pantaloni a pettorina)




Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purché la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm².

Allegato B (8)

4. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di pantaloni)




Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purché la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm^2 .

Allegato B (9)

4. Indumenti di sicurezza di Classe 1 (esempio di bretella)



Nota:

E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società di appartenenza, marchi ecc... sia in materiale rifrangente che non, purché la superficie di ogni scritta interessata non superi i 300 cm.